

■ 3 Il processo

3.1 I Soggetti

Alla luce di tutto quanto trattato nei capitoli precedenti, si giunge a dover comporre necessariamente il processo in modo che possa dare contezza della procedura di validazione del progetto.

Avendo, pertanto, stabilito che il Committente, per una progettazione, debba provvedere, attraverso il proprio Responsabile del Procedimento, a validare il progetto servendosi, alternativamente, di:

- proprio personale tecnico (appartenente alla Committente);
- strutture tecniche di altre Amministrazioni;
- strutture tecniche di supporto (esterne alla Committente).

In seno a questa prima differenziazione dobbiamo eseguirne anche un'altra, come già accennato, relativa agli importi progettuali, con riferimento alla soglia europea, cioè in modo da distinguere tra progetti d'importo superiore ai venti milioni di euro e gli altri, con particolare attenzione a quei progetti che inducono parcelle superiori ai duecentomila euro.

Relativamente al primo punto possiamo ritenere che l'unica limitazione che interviene sia quella legata al limite dei 20 milioni di euro, a meno che le Amministrazioni committenti non siano accreditate per le UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005.

Di contro, può dirsi che il Soggetto, composto da professionisti interni all'Amministrazione Committente, individuato per l'effettuazione delle verifiche di un progetto d'importo inferiore a 20 milioni di euro, può essere non accreditato secondo la norma europea suddetta.

A questo punto, non credo si possa pensare che la qualità dello staff, incaricato delle verifiche, debba interessare solo i progetti d'importo così elevato, perché si rischierebbe che tutti i progetti che riguardano importi più bassi, di molto o di poco, di 20 milioni di euro, vengano sottoposti a verifica mediante personale dipendente di cui non sia stata accertata l'effettiva capacità d'ispezionare un progetto.

Ecco che, a parere di molti, da me condiviso, nasce anche in questi casi, la **necessità che il Soggetto verificatore sia composto da professionisti anch'essi accreditati**, cioè che dimostrino di possedere requisiti tali da poter rivestire la funzione di verificatore. La questione ora evidenziata ci apre uno scenario paradossale se solo pensiamo che la stragrande maggioranza dei progetti gestiti dalle Amministrazioni locali sono d'importo inferiore ai 20 milioni di euro.

Pertanto, può dirsi che la legge ed il regolamento non garantiscono la qualità dell'opera che costa meno di 20 milioni di euro.

Il limite di questo pensare è subito "contrato" se la Committente, volendo, potesse avere un Organismo, ovviamente interno, accreditato secondo le UNI CEI EN ISO/IEC 17020, da poter incaricare per le verifiche che conducono alle validazioni.

Tale osservazione fa pensare che **ogni Amministrazione potrebbe far accreditare Organismi interni (gruppi di professionisti dipendenti) da un Ente terzo a norma della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005** al fine di poterlo sempre utilizzare per le verifiche sui progetti, ma tenendo, comunque, fermo il principio di controllo di eventuali incompatibilità sui componenti di ruoli ricoperti nella fase di progettazione o da ricoprire nella fase di esecuzione.

Questo assunto dovrebbe poter incontrare una **cultura della qualità** diffusa nella Pubblica Amministrazione, che, purtroppo, ancora oggi non esiste; sostanzialmente perché l'applicazione del Sistema Qualità comporta la conoscenza, da parte di tutti, di ciò che si fa e come si deve fare; la qual cosa, impedirebbe la gestione delle clientele, dei favoritismi e dei privilegi, ponendo in rilievo la conoscenza della capacità di agirla, cosa che, invece, ancora oggi è esclusivo patrimonio acquisito ed irrinunciabile dell'Alta Dirigenza.

Relativamente a ciò, il **SINCERT** (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione) non ha sempre svolto una attività di promozione molto chiara; per molto tempo il suo comportamento ha avuto il sapore della resistenza allo sviluppo del Sistema Qualità nella Pubblica Amministrazione, ma, probabilmente, questo atteggiamento, da qualche anno, sta modificandosi e si può ben sperare, invece, in un recupero della qualità anche in questo settore pubblico, che già di per sé è duro ad accettare cambiamenti.

A questo tipo di approccio politico, il Sincert si è sempre dimostrato molto sensibile, anche perché esso è parte di un mondo molto più vicino a quello privato ed industriale che a quello della Pubblica Amministrazione; ciò fa ben intuire che dalla politica vengono, prevalentemente, perseguiti più interessi soggettivi e privatistici che di tipo pubblico e collettivi.

Le argomentazioni fin qui svolte in merito alla necessità d'introdurre il Sistema Qualità e le relative Certificazioni per il Soggetto verificatore è rafforzato anche dal fatto che ai progettisti, per le richieste di progettazione, i requisiti professionali richiesti per poter partecipare, cioè essere ammessi alla gara, sono molto esigenti perché la Committente si possa garantire la qualità di un progetto, tra cui anche la Certificazione ISO 9001/2000, oltre la richiesta di opportune ed adeguate coperture assicurative.

Voglio dire che, certamente, **un progetto prodotto da un Soggetto di o in qualità deve essere verificato da un altro Soggetto anch'esso di o in qualità.**

Un'ulteriore riflessione su tale necessità la si può fare sottolineando che la legge prevede che il prodotto finale, cioè l'opera realizzata, sia di qualità, per cui al comma 1 dell'art. 40 del Codice dei Contratti recita: *“I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.”*

Anche questa ulteriore riflessione fa intendere che la **qualità** non è solo una necessità di ogni sistema, ma è indispensabile che lo sia per la loro intersistemicità, per cui il macrosistema che li ingloba ha bisogno di prevedere processi tali che venga data

la garanzia sufficiente ad un prodotto progettuale tale da raggiungere livelli di qualità, sia per la sua durabilità che per la sua efficienza, finale degni di essere valutati come degli indicatori di evoluzione sociale e culturale.

Pertanto, ritornando a ragionare sulle differenziazioni, già introdotte, di cui tenere conto, possiamo dire che per la prima, cioè superiori o inferiori a 20 milioni di euro, non dovrebbero essere verificati progetti se non da soggetti, interni o esterni alle Amministrazioni committenti, che non siano certificati per il Sistema Qualità.

Vediamo ora per importi inferiori alla soglia su detta, quali considerazioni dobbiamo ancora fare, sulla base della circostanza che sono numerosissimi i progetti al di sotto e che la stragrande maggioranza è costituita da quelli d'importo sotto i 500.000,00 euro e sotto la soglia dei 5.000.000,00 di euro.

È chiaro che il livello di qualità dei progetti compresi in tali intervalli d'importo deve essere comunque garantita, cioè non è ipotizzabile che per esse si possa pensare che la verifica sia diversa o che la validazione possa essere costituita da elementi più superficiali di quelli richiesti per una progettazione d'importi superiori.

Evidentemente, l'unica sostanziale differenza può solo interessare i soggetti che si devono occupare della verifica, fermo restando la validazione del R.d.P.

Si può pensare, perciò, che per le verifiche dei progetti d'importo inferiore ai 20 milioni di euro, i soggetti, interni o esterni alla Committente, siano accreditati ai sensi della UNI EN ISO 9001/2000.

Si raggiunge così il convincimento che anche la individuazione dell'Organo di accreditamento possa essere, per le Pubbliche Amministrazioni, in un Soggetto Istituzionale (per es. alti Organismi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), mentre per i privati, in Soggetti che già operano nel settore del Sistema Qualità a rilevanza europeo o mondiale.

A tal proposito, l'art. 164 del D.Lgs. 163/2006 che si occupa della progettazione, rimanda all'Allegato XXI del Codice stesso, che alla sezione IV regola le verifiche attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione, prescrivendo l'esecuzione delle verifiche, per progetti d'importo superiore a 20 milioni di euro, attraverso strutture e personale proprio accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quale Organismo di tipo B; per progetti d'importo inferiore ai 20 milioni di euro, da uffici tecnici della Committente accreditati di tipo B, se il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, invece, per progettazione eseguita da progettisti appartenenti alla stessa Committente, gli uffici tecnici devono essere dotati di un sistema di gestione per la qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9001/2000 e, quindi, certificati.

In particolare, poi, elegge il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ad Organismo di Accreditamento delle unità tecniche delle sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e di diritto pubblico, sulla base di un altro regolamento tecnico predisposto dallo stesso Consiglio, sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. In fine, prevede che tutti gli altri Enti, che non si avvalgono di quanto sopra richiamato, devono essere accreditati da soggetti partecipanti alla (EA) **European Cooperation for Accreditation**.

Per quanto riguarda, invece, le verifiche attraverso strutture tecniche esterne alla Committente, l'art. 29 della sez. IV dell'allegato XXI del Codice dei Contratti pubblici precisa che per progetti di importo inferiore a 20 milioni di euro queste devono essere svolte da Organismi di tipo A, ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – EA quali organismi di ispezione; per le progettazioni d'importo superiore ai 20 milioni di euro, conferma quanto già scritto nella Legge quadro.

Questa esclusività degli Organismi di tipo A non mi sembra essere un garantire concorrenza, distribuzione del lavoro e gradualità nello sviluppo delle professionalità, ma un semplice monopolio dei soliti pochi e già operanti su grosse progettazioni. Ma tornando a noi, relativamente alle specificità trattate e definite in questo paragrafo, appare necessario evidenziare che, per garantire uniformità ed omogeneità, tra tutti i professionisti, pubblici o privati, che facciano parte dei vari soggetti verificatori dei progetti, l'opportunità che questi siano certificati anche ai sensi della norma UNI EN ISO 45013 (**UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004**), cioè che il personale di cui sono composti possieda la competenza per fornire il servizio previsto.

In questo modo, mi sembra sufficientemente semplice e chiaro ciò che coinvolge i soggetti che possono dedicarsi ad attività di verifiche, unitamente ai professionisti che ne debbano far parte, sia che siano di parte pubblica o di parte privata, e sia che debbano trattare progetti messi a punto da interni o da esterni alla Committente, d'importo superiore o inferiore ai 20 milioni di euro.

Ma ciò non esaurisce certamente altri aspetti che coinvolgono sia i professionisti sia il complesso dei requisiti che questi soggetti devono possedere per potersi aggiudicare una gara di servizi per svolgere l'attività di verifica.

In qualche paragrafo precedente ho ragionato sui **professionisti**, stabilendo soltanto l'aspetto soggettivo relativo al sistema qualità, ma si deve anche sottolineare che essi, dovendo costituire un team di specialisti, individuati preventivamente dal R.d.P., nei settori di specializzazione pertinenti l'opera da eseguire (ad esempio: strutture connesse a fabbricati, strutture connesse a opere infrastrutturali, opere idrauliche, infrastrutture per il trasporto, impianti elettrici e d'illuminazione, impianti meccanici e/o idraulici, impianti antincendio, energia, ambiente ed altri settori) devono possedere dei **requisiti culturali minimi**, come ad esempio:

- iscrizione al relativo albo professionale da almeno 10 anni;
- *curriculum* adeguato in materia di collaudazione, progettazione e/o verifica per ciascun settore specialistico pertinente l'opera da verificare;
- eventuali ulteriori elementi qualificanti del livello culturale dei professionisti che l'amministrazione incaricante voglia, caso per caso, individuare e giustificare, sempre nell'ambito dei settori specialistici pertinenti all'intervento da farsi.

Inoltre, è di estrema rilevanza considerare che la professione non è costituita soltanto dalla parte riguardante le verifiche (che forse ne rappresenta la minima parte), per cui è necessario stabilire requisiti anche di terzietà ed imparzialità, per cui i professionisti del team non devono confliggere con l'attività di verifica, cioè non possono aver partecipato a nessuna, e a nessun titolo, alle fasi della progettazione, oltre a non

aver partecipato alla gara per il suo affidamento, nel caso che la progettazione sia stata affidata all'esterno della Committente.

Voglio sottolineare anche che la Committente dovrà trovare delle forme di garanzia che si preferiscono trattare specificamente successivamente.

3.2 Le Modalità della verifica

In questo paragrafo si vuole affrontare quelle che sono le reali modalità delle verifiche progettuali, cioè, cosa effettivamente si deve porre in essere per definire un progetto:

1. **affidabile;**
2. **completo ed adeguato;**
3. **chiaro, leggibile e ripercorribile;**
4. **conforme.**

Ciò, volendo intendere per **affidabile**, che esso sia stato svolto nel pieno rispetto delle regole tecniche di riferimento e che queste siano state bene utilizzate in relazione alle metodologie adottate dal progettista. In tale affidabilità, ovviamente, è importante che si ritrovi una coerenza tra le ipotesi progettuali di base e lo sviluppo che si è fatto del progetto nei vari settori, a cominciare da quello architettonico a finire a quello impiantistico, fondata su un adeguato sviluppo progettuale, sia in riferimento alle stesse norme utilizzate, che rispetto al proprio D.P.P. (Documento Preliminare di Progettazione).

Per **completezza ed adeguatezza**, vuole significarsi che, a partire da una verifica documentale si giunga ad accertare la esaustività della sua logica elaborativa, passando attraverso l'eshaustività di ogni elaborato che lo costituisce.

L'esame del progetto deve anche passare attraverso la verifica della sua leggibilità, cioè della comprensibilità delle informazioni da esso fornite, nel giusto linguaggio, oltre che la ripercorribilità delle calcolazioni che lo hanno quantificato e dimensionato.

Infine, ma assolutamente non di secondo piano, è la conformità al Documento Preliminare di Progettazione, in relazione a

- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento acustico;
- durata e manutenibilità;
- rispetto dei tempi e dei costi;
- organizzazione del cantiere.

Da quanto sinteticamente espresso, s'intuisce che ogni accertamento da svolgere si incanala in un processo che, partendo dalla semplice **ricevibilità** del progetto, passando attraverso l'**accettabilità** dello stesso, si sviluppa per definire, gradualmente, i quattro punti elencati all'inizio di questo paragrafo.

Pertanto, l'ufficio del RdP deve articolarsi ed attrezzarsi per **verificare la ricevibilità**, cioè accertare le condizioni alle e nelle quali il progetto viene consegnato al medesimo. Con ciò vuole intendersi, a partire dal controllo delle firme e dei timbri dei professionisti firmatari di ogni elaborato, che la prima attività da svolgere è quella di verificare le condizioni nelle quali il progetto è presentato, nel rispetto o meno dei termini contrattuali, cioè con quali ritardi rispetto al termine concordato, da quali elaborati sia composto o con quali e quanti in meno; rendendo evidenza anche dello stato d'importanza degli elaborati mancanti al fine di poter fornire al RdP il grado di prescrizione da imporre per la loro successiva presentazione e il grado di condizionamento, che produce la loro mancanza, all'ordinario svolgimento delle verifiche, oltre eventuali applicazioni di penalità.

Come si può notare, questa non è una semplice attività di protocollazione del progetto, ma una che già apre la fase di disamina tecnico amministrativa, cioè la definizione del 1° grado di accettabilità del progetto, e che, per altro, non può che essere sviluppata all'interno del Committente e, per essa, dall'Ufficio del RdP.

Essa deve essere succeduta da una attenta verifica della documentazione progettuale prevista sia dal regolamento e sia dal contratto sottoscritto con professionisti esterni, ed a secondo del livello di progettazione.

Entrando, poi, nel contenuto degli elaborati, è necessario, per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché conformi ai requisiti definiti nel DPP (documento preliminare alla progettazione) e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione intervenuti nella fase di approvazione o adozione del precedente livello di progettazione. Questa operazione assume un'importanza fondamentale perché l'aver verificato le corrispondenze tra i documenti su richiamati significa aver stabilito che il progetto, presentato e all'esame, è coerente con gli indirizzi impartiti dalla Committente nel programmare l'opera, cioè nell'aver approvato il DPP e la previsione della spesa posta in bilancio.

Solo successivamente si passa alle verifiche delle relazioni di calcolo specifiche e specialistiche che devono presentare una coerenza sia con la destinazione dell'opera progettata che con la corretta applicazione delle norme e regolamenti pertinenti. Da esse deve emergere il grado di approfondimento che si è seguito, ovviamente in conformità al livello di progettazione da verificare, per il dimensionamento dei diversi componenti, oltre che per i metodi di calcolo utilizzati, al fine di **rendere il tutto leggibile, chiaro e interpretabile**.

Da ciò si percepisce la corrispondenza e il grado delle elaborazioni grafiche, oltre che quelle delle prescrizioni capitolari e prestazionali. Invece, per quelle parti ritenute critiche e poste in evidenza nelle relazioni, è necessario prima verificare le ragioni

di tale definizione insieme agli elaborati di calcolo e i grafici che la giustificano unitamente alla correttezza del suo dimensionamento.

Non bisogna trascurare di porre questo esame anche in relazione all'aspetto della manutenzione e della **durabilità** dell'opera progettata, in quanto, gli effetti da essi derivanti sono veramente l'essenza della sua **fruibilità nel tempo e della spesa pubblica necessaria a tale scopo**.

L'esposizione di questi aspetti fa distinguere le verifiche in approfondimenti successivi, ma anche dipendenti dal livello di progettazione (preliminare-definitivo-esecutivo) cui si riferiscono le verifiche stesse, ma fondamentale diventa il rispetto delle regole della buona progettazione, che si estrinsecano senz'altro nel rispetto delle eventuali specifiche esplicitate dal Committente, delle norme vigenti e cogenti, oltre che di quelle tecniche applicabili per rendere quanto progettato eseguibile e fruibile. Appare chiaro che gli elaborati grafici, capitolati e documenti prestazionali ed, eventualmente, anche schemi di contratto, risultino alle verifiche chiari, al punto che ogni elemento identificabile sia adeguatamente descritto anche in termini geometrici oltre che qualificato per essere messo in relazione ai prezzi con i quali s'intende tener fronte alle connesse prestazioni esecutive.

Da qui nasce l'estrema attenzione da tenere nelle verifiche della parte economica del progetto che cominciano da un esame macroeconomico, sul progetto in fase preliminare, sulla coerenza della spesa, desunta dal documento sommario della spesa, e la qualità dell'opera progettata unitamente alla sua complessità e alle sue, eventuali, criticità. Esse si sviluppano e si spingono fino all'esame dei prezziari utilizzati, giungendo all'esame delle analisi dei prezzi proposti, cioè di quei prezzi la cui fissazione non è compresa nei prezziari ufficiali, per, poi, scendere ad esaminarne la coerenza della loro applicazione con quanto previsto in progetto.

Lo sviluppo di queste verifiche è rivolto, pertanto, all'analisi degli elaborati di computo che oltre a dover riportare la quantificazione di ogni parte progettata, deve anche far emergere la correttezza delle computazioni al fine di accertare la regolarità dei totali desunti e la loro armonicità, o meno, con le previsioni di spesa di cui al DPP.

In particolare, poi, le stime economiche relative ai piani di gestione e manutenzione dell'opera devono dare prova di essere in piena coerenza con i bilanci di gestione e manutenzione di opere similari, mediante l'utilizzazione di metodi di calcolo accettabili dalla scienza e, verosimilmente, raggiungano l'obiettivo che il Committente si è prefissato. È chiaro che questi piani economico finanziari devono essere verificati anche sotto il profilo della sostenibilità dell'equilibrio economico finanziario programmato del Committente.

In fine è, certamente, da sottolineare l'importanza delle verifiche del piano di sicurezza e di coordinamento del progetto affinché vadano ad accertare che esso sia stato redatto per quel progetto e non siano stati operati strani copia ed incolla, attraverso il controllo dei suoi contenuti che si devono spingere a non tralasciare alcuna tipologia di lavorazione da eseguire, in perfetta armonia con le buone tecniche di esecuzione dei relativi magisteri.

Inoltre, devono verificarsi anche i metodi di calcolo dei costi della sicurezza, siano essi diretti e indiretti, per poter definire anche la effettiva cantierabilità dell'opera. Esse devono anche spingersi al controllo della coerenza con il cronoprogramma dei lavori e con tutte quelle condizioni, anche di contorno o di contesto, alle quali l'opera dovrà adattarsi o nelle quali si dovrà inserire.

Appare, forse superfluo, sottolineare che il livello di approfondimento delle verifiche può essere anche spinto oltre ciò che si è detto, ma, comunque, deve essere preventivamente disciplinato dal RdP, già nella redazione del DPP, e, senz'altro, nell'incarico al Soggetto verificatore, come pure andranno, alla stessa maniera, stabilite quelle parti del progetto che, eventualmente, possono essere verificate "a campione" o "per tipologia".

Inoltre, deve essere tenuto conto che, ove debba essere verificato un progetto già verificato o validato, ma sottoposto a successive variazioni, esso va verificato solo per le parti variate, insieme con tutte quelle altre che, per le variazioni intervenute, risultassero direttamente connesse, al fine di stabilirne la congruenza, la coerenza, cioè tutti quei requisiti che possano rispondere, per l'intero intervento, ancora ai quattro punti iniziali di questo paragrafo.

In questo modo, si vede come il Soggetto verificatore può costituire anche un soggetto che resta a supporto del RdP durante l'esecuzione, ove costui ne abbia necessità, ma sempre ed unicamente per la stessa attività, non certo per supportare il RdP in sede di aggiudicazione o nella disamina del contenzioso che potrebbe insorgere con l'esecutore dei lavori, in quanto, oltre a generare l'invasione di altra e differente sfera di prestazioni professionali, fa venire meno quella terzietà che al Soggetto verificatore viene richiesta come capacità di obiettività necessaria per lo svolgimento delle proprie valutazioni sul progetto.

Una opportunità che l'attività di verifica offre alla direzione lavori è quella di permettere che il **Direttore dei Lavori**, ove opportunamente nominato, possa partecipare come auditore, anche agli incontri, in contraddittorio, che il RdP deve svolgere con i progettisti prima della validazione, in progress o al termine dell'attività di verifica.

Tutte queste fasi, comprese quelle nelle quali il Soggetto verificatore svolge la propria attività di verifica, devono essere verbalizzate e, al termine, certificate dal Responsabile del procedimento.

Il termine **certificazione**, usato in precedenza, sta per significare la **necessità di dare evidenza ai procedimenti seguiti** ed anche la **formalizzazione degli esiti di ogni singolo processo di costruzione dell'atto di validazione**. Ecco che, forse, s'intuisce che il dover procedere nello sviluppo dell'attività di verifica con documenti (verbalizzazioni), che diano testimonianza delle varie fasi attraversate e sviluppate durante l'esame del progetto, è una condizione che pone, senza dubbio, il RdP in una posizione di assoluta tranquillità nell'emettere il provvedimento finale, sia esso di validazione o meno.

Motivi questi, che impongono **che la validazione del progetto venga espressa attraverso un atto formale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento**, che, oltre a dichiararne l'affidabilità, la completezza, l'adeguatezza, la chiarezza, la leggibilità, la

ripercorribilità e la conformità, riporti gli esiti delle verifiche effettuate, sia da soggetti esterni che interni alla committente, compresi quelli degli incontri con i progettisti e con la precisazione dei Soggetti, alla presenza dei quali, sono state svolte i diversi processi che hanno composto il procedimento di verifica.

Come si è potuto notare, non ho escluso l'eventualità nella quale l'esito delle verifiche non conduca alla validazione, cioè che essa non intervenga al termine di un procedimento di verifica, anche se questo, pur passando attraverso gli incontri con i progettisti, non abbia fatto raggiungere al RdP il pieno convincimento, necessario e sufficiente, per dichiarare validato il progetto esaminato.

In tal caso, appare doveroso che, stante in capo al RdP la responsabilità delle verifiche, venga, comunque, emesso, da questi, un atto formale motivato che si sviluppi con le stesse modalità precedentemente descritte, ma che esponga puntualmente le motivazioni per le quali non si procede a validare il progetto esaminato. Ciò, contribuisce certamente a neutralizzare l'eventualità di sviluppo di un contenzioso con i progettisti, oltre a dare importanti indicazioni relativamente a quelle parti del progetto, da dover necessariamente rivedere prima di un eventuale futuro appalto, e che, non riuscendo a soddisfare a pieno le caratteristiche richieste, potranno dare completezza anche ai contenuti della procedura di validazione.

In fine, voglio sottolineare, rimanendo nell'ampio campo della trasparenza, che appare profondamente utile che l'atto di validazione del progetto che si pone in affidamento faccia parte degli atti di gara e che venga posto, per mezzo dei suoi estremi di registrazione, in evidenza nel contratto di appalto oltre che come notaione sugli elaborati di progetto che lo compongono e che il RdP sottoscrive contemporaneamente all'emissione dell'atto stesso.

3.3 Le verifiche per la validazione

Le **verifiche sui documenti progettuali**, previsti per ciascuna delle diverse fasi della progettazione, si devono spingere all'approfondimento di aspetti fondamentali su:

- a. relazioni generali;
- b. relazioni di calcolo;
- c. relazioni specialistiche;
- d. elaborati grafici;
- e. capitoli, documenti prestazionali e schemi di contratto;
- f. stime economiche;
- g. piano di sicurezza;
- h. cronoprogramma;
- i. piano di manutenzione.

Per ogni singola di queste categorie di documenti, ovviamente, l'attenzione va rivolta gradualmente a concetti che si articolano, dai loro aspetti fondamentali a quelli di dettaglio, ad accertare la coerenza, nello sviluppo progettuale, della logica che lo hanno accompagnato con gli obiettivi che il Committente si è programmato di raggiungere.